

**25 maggio 2023**  
**11.30/12.30**

**I «MICRO ACQUISTI» TRA CODICE DEL  
2016 E CODICE DEL 2023**  
RELATORE: DR. STEFANO USAI

ASMEL Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)



## Impianto normativo e di Prassi applicabile fino al 30 giugno 2023 (\* al netto del PNRR/PNC)

- Codice del 2016 – art. 36 (norma derogata dal DL 76/2020)
- Art. 1 del DL 76/2020
- Linee guida ANAC n. 4
- Sistema *Spending review* (\*)
- Legge 208/2015
- Legge 145/2018 (\*)
- Pareri supporto giuridico – Prassi ANAC

## Linee guida ANAC n. 4 (abrogate dal 1° luglio 2023)

3.7 Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è **consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo (\* nda rotazione),** con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

(**parere del CdS n. 1312/2019**) Lo schema di linee guida trasmesso dall'Autorità prevede la modifica del punto 5.1 per adeguare le predette linee guida a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 912, l. 145/2018 e del punto 3.7 per innalzare da € 1.000 ad € 5.000 l'importo degli affidamenti per i quali è consentito derogare al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente. In relazione alla modifica del punto 5.1 dello schema di linee guida, la Sezione reputa di non poter esprimere parere in considerazione del fatto che la disciplina è stata modificata dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32. **Reputa, invece, di poter condividere l'innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione.**

## Una norma per il principio della rotazione (art. 49)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione **è vietato** l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto **al contraente uscente** nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante **può ripartire gli affidamenti in fasce** in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con **riferimento alla struttura** del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione **quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.**
6. **È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.**

## Procedimento amministrativo solo infra 40mila euro LG/4 (DL 76/2020 infra 139/150mila euro)

- articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
- nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite **determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2**, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
- dar conto del possesso dei requisiti
- la congruità del prezzo: A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

## Legge 145/2018

*130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».*

**articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**

(...) Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di **importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario** sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

## *infra 5.000 euro*

- **Legge 145/2018 c. 130.** All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».
- Comportamenti (ovvi) da evitare:
  1. artificioso frazionamento (non sottovalutare il ruolo e la responsabilità del servizio finanziario)
- Da tener conto (attenzione del RUP)
- I controlli successivi
- Il controllo del revisore ...
- Le conseguenze dell'artificioso frazionamento ....
- In che modo motivare la decisione di non ricorrere al mercato elettronico?

VINCOLI SPENDING REVIEW – BENI E SERVIZI INFORMATICI - LEGGE  
208/2015

- C. 512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, *fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente*, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.** (....)
- (modifica apportata dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016)

VINCOLI SPENDING REVIEW – BENI E SERVIZI INFORMATICI - **LEGGE 208/2015**

516. *Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo,*

*qualora il bene o il servizio*

*- non sia disponibile*

*- o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione*

*- ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.*

*Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.*

517. *La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.*

## Beni e servizi informatici e gli obblighi c. 512 ...

- **Corte dei Conti Umbria n. 52/2016**
- Il Sindaco del Comune di (...) ha inoltrato a questa Sezione Regionale di Controllo una richiesta di parere, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, relativa all'interpretazione della normativa che impone agli enti locali di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività di qualunque importo esclusivamente tramite i soggetti individuati dall'art.1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
- Il Comune chiede in particolare **se per i detti acquisti possa, in alternativa, applicarsi la normativa che obbliga le amministrazioni a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solamente per le forniture di beni e servizi al di sopra della soglia dei 1.000 Euro, introdotta dall' art. 1, comma 502, della medesima Legge di Stabilità 2016. (NB ora 5mila)**

## Beni e servizi informatici e gli obblighi c. 512 ...

- Dal quadro normativo appena descritto emerge che gli enti locali risultano esonerati dal far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solamente per gli acquisti di beni e servizi di carattere generico e di limitato importo (sotto la soglia dei 1.000 Euro) poiché, negli altri casi, di acquisto dei medesimi beni di importo pari o superiore ai 1.000 Euro e fino al limite della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti "... A fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici..ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...".

## Beni e servizi informatici e gli obblighi c. 512 ... Corte dei Conti

- Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività **vige invece un diverso regime**, in quanto la recente normativa, considerandoli una speciale categoria merceologica cui vengono destinate specifiche disposizioni di legge, impone, senza alcuna distinzione di valore, il ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori.
- Ciò emerge dalla interpretazione letterale della norma (è previsto l'approvvigionamento di tali beni "esclusivamente" tramite i soggetti indicati dal legislatore, così escludendo altre modalità di acquisto autonomo –comma 512), ma anche dalla interpretazione sistematica dell'intero corpo normativo dedicato al settore informatico (commi 513-520 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016).
- Più in dettaglio si contempla la possibilità di approvvigionamento al di fuori delle modalità previste dal citato comma 512 solamente in alcuni casi **(autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, solo per beni non disponibili o idonei o nei casi di necessità ed urgenza, con comunicazione all'Anac e all'Agid- comma 516)**.
- Inoltre la mancata osservanza delle disposizioni dettate in materia rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 517). Per il settore sanitario sono previsti criteri uniformi per gli acquisti informatici (comma 520)

Beni e servizi informatici e gli obblighi c. 512 ... Corte dei Conti

- Da tutto quanto sopra esposto deriva conclusivamente che l'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come novellato dall'art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 Euro, **è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità 2016.**

# Parere n. 506/2019 MIMS

- **Oggetto:** Autorizzazione Segretario Comunale per Acquisti informatici
- **Quesito:** Alla luce dell'art. co. 516. della L.208/2015:
- *"Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid." Si chiede se un acquisto informatico a mezzo di ODA in Me.PA. necessita o meno di autorizzazione da parte dell'organo di vertice.*
- **Risposta:** La risposta è affermativa

## Parere MIMS 1325 del 17/05/2022

Quesito: L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e acquisto di beni e servizi informatici. Quesito: *La legge in oggetto aveva (nda ! ha) introdotto, per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, **l'obbligo** al ricorso delle convenzioni CONSIP **a prescindere dal valore** stimato dell'appalto ossia anche per importi minimali, inferiori ad € 1.000 + IVA.*

*L'autorizzazione all'approvvigionamento in deroga a tale norma, avrebbe dovuto provenire dall'organo di vertice amministrativo e solo per beni non disponibili o non idonei o solo in casi di necessità ed urgenza motivati.*

*Secondo **una visione più permissiva** per convenzioni CONSIP, dovevano intendersi anche gli strumenti di acquisto e di negoziazione quali il MEPA, messi a disposizione dalla predetta centrale di committenza.*

*Si chiede se ad oggi **tale stringente norma sia stata superata** e se quindi, anche per i beni e servizi in parola, si possa operare: **1 - fuori MEPA al di sotto di € 5.000 + IVA; 2 - tramite l'uso di carta di credito istituzionale, normata dal regolamento interno delle spese urgenti economali, per i piccoli importi entro gli € 1.000 + IVA***

## Parere MIMS 1325 del 17/05/2022

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che l'art. 1, comma 512 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), con specifico riguardo all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, in ragione della peculiarità della categoria merceologica, impone (nda non imponeva !) alle amministrazioni il ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori, senza alcuna distinzione di valore.

~~Orbene, l'art. 75, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), al fine di implementare l'utilizzo del lavoro agile, quale ulteriore misura di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica, ha previsto che le amministrazioni aggiudicatrici, in deroga ad ogni disposizione di legge in materia di procedure di approvvigionamento, sono autorizzate sino al 31 dicembre 2020 (nda 2021) ad acquistare beni e servizi informatici mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del Codice e ha introdotto ulteriori agevolazioni per la stipula dei relativi contratti.~~

~~Si precisa che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha esteso l'efficacia temporale della deroga succitata sino al 31 dicembre 2021~~

# Linee guida ANAC 4

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, **in caso di affidamento diretto**, la stazione appaltante **ha facoltà** di procedere alla stipula del contratto sulla base **di un'apposita autodichiarazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede **comunque, prima** della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione

- del casellario ANAC,
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

## Linee guida ANAC 4

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, **in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.**

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse **si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente**, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.



# **Il nuovo codice (decreto legislativo 36/2023)**

*(relazione) Micro sistema normativo che «...contiene, raccolte unitariamente, l'insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia, riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento, dai principi applicabili, alle modalità di individuazione dell'affidatario, agli snodi dei meccanismi di gara che sono stati disciplinati in termini difforni dal soprasoglia (oltre alle modalità di individuazione del contraente, le offerte anomale, le garanzie delle offerte, ecc.).*

*Il nuovo Codice dei Contratti (decreto legislativo 36/2023)*

*LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE*

*LIBRO II - DELL'APPALTO*

*PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE*

*Art. 48 Disciplina comune ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*

*Art. 49 Principio di rotazione degli affidamenti*

*Art. 50 Procedure per l'affidamento*

*Art. 51 Commissione giudicatrice*

*Art. 52 Controllo sul possesso dei requisiti*

*Art. 53 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive*

*Art. 54 Esclusione automatica delle offerte anomale*

*Art. 55 Termini dilatori*

# Applicabilità delle nuove norme

Art. 226 Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 **continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso**. A tal fine, **per procedimenti in corso si intendono:**

a) le **procedure** e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente **siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;**

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano **stati già inviati gli avvisi (nda dovrebbe leggersi gli inviti) a presentare le offerte;**

## Art. 16 Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, **interviene con compiti funzionali** nella procedura **di aggiudicazione o nella fase di esecuzione** degli appalti o delle concessioni e **ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione**, ha direttamente o indirettamente **un interesse finanziario, economico o altro interesse personale** che può essere percepito **come una minaccia concreta ed effettiva** alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza **deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.**
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Art. 48 Disciplina comune ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. *L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.*

2. *Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.*

3. *Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione **previsti** dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.*

4. *Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.*

# Art. 50 le procedure

Art. 50 - *Procedure per l'affidamento* - (NB la questione dell'affidamento diretto)

1. **Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63**, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di **importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, **assicurando** che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, **assicurando** che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

## Parte finale affidamenti diretti DL 76/2020

- *.....e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, **comunque nel rispetto del principio di rotazione;***

Allegato II. 1 in sostituzione delle linee guida n. 4

2. *Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1.*

*Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.***

*Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori **consultati** nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.*

## *l'allegato II.1*

*3. In sede di prima applicazione del codice, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

## I criteri di aggiudicazione

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.**

**Art. 108/2**

## Art. 108 Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

3. **Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.**

## Dalla Relazione tecnica

*Il comma 4 norma i criteri di selezione utilizzabili per l'aggiudicazione nell'ambito delle procedure negoziate sottosoglia, **stabilendo il principio di libera scelta da parte delle stazioni appaltanti circa l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso**. Tale libertà di scelta appare funzionale alla conformazione delle regole di gara alle peculiarità di ciascun oggetto contrattuale, in modo tale da garantire il risultato migliore nell'ottica del soddisfacimento dell'interesse del committente. Si tratta, peraltro, di opzione normativa già seguita dal legislatore del decreto legislativo n. 50 del 2016 (all'art. 36, comma 9-bis, introdotto dal decreto-legge n. 32 del 2019) e anche dalla normativa del periodo emergenziale (art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020).*

*Con riferimento ai contratti **ad alta intensità di manodopera (per i quali «il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi», secondo la definizione dell'art. 2 lett. e Allegato I.1 del nuovo codice)**, il comma 3 impone invece alle stazioni appaltanti l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, onde evitare i costi sociali che potrebbero derivare da una concorrenza basata solamente sul prezzo.*

*È da segnalare che, anche in questo caso, si tratta di conferma di previsione già contenuta sia nella disciplina codicistica che in quella emergenziale, poiché sia l'art. 36, comma 9-bis, cit. che l'art. 1, comma 3, cit. prevedono il necessario utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di cui all'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei quali rientra anche l'ipotesi dei contratti ad alta intensità di manodopera.*

## L'esecuzione anticipata

6. ***Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario*** la stazione appaltante ***può*** procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

## Esecuzione anticipata (art. 17 commi 8 e 9) N.B. non riguarda il sottosoglia

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto **può** essere iniziata, anche prima della stipula, **per motivate ragioni**.  
L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza **è effettuata** quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

## Altre disposizioni

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con **il certificato di regolare esecuzione**, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I **bandi e gli avvisi di pre-informazione** relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle **lettere c), d) ed e)** del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

## Ufficio supporto legale: Parere 746/2020

Obblighi di pubblicazione procedure affidamento diretto post DL 76/2020

- per affidamenti infra 40mila euro no obbligatorio

Determina di affidamento Quanto ai contenuti di detto avviso, si rappresenta che lo stesso potrà essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In aggiunta ai suindicati contenuti, detto avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l'indicazione dei soggetti invitati, così come previsto dall'art. 1. Comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

# Art. 52 Controllo sul possesso dei requisiti

1. Nelle **procedure** di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di ***importo inferiore a 40.000 euro***, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato ***con modalità predeterminate ogni anno.***
2. Quando in conseguenza della verifica ***non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati***, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

# DALLA RELAZIONE

Per tali procedure la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.

Ferma restando la facoltà di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, il comma 1 prevede che la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, **è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.**

Al fine di responsabilizzare l'affidatario allorché rende l'attestazione concernente il possesso dei requisiti, la disposizione, al comma 2, stabilisce che, nell'ipotesi in cui, in esito al controllo a campione, risulti il mancato possesso dei requisiti dichiarati, le stazioni appaltanti procedono obbligatoriamente alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale cauzione definitiva, alla comunicazione all'ANAC **e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui alla presente Parte, indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento**

## Art. 53 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 **salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e)** dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. **Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.**
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può **superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.**
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante **non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti** di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. **Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.**

## Art. 54 Esclusione automatica delle offerte anomale

*Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, **prevedono** negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. **Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b).** In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*

## Art. 54 Esclusione automatica delle offerte anomale

2. *Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, **ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.***
3. *In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

# Art. 55 Termini dilatori

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

# Quesiti

SI POSSONO FARE MICRO ACQUISTI SU MARKEPLACE PRIVATI?

QUALI VERIFICHE DEI REQUISITI OCCORRE EFFETTUARE? **OCCORRE SEMPRE LA SOTTOSCRIZIONE TRA LE PARTI DEL CONTRATTO TRAMITE LETTERA AD USO COMMERCIALE?**

QUANDO SI PUÒ USARE IL COSIDDETTO "ECONOMATO", INTESO COME ACQUISTI DIRETTI PER PICCOLE SPESE SENZA DETERMINAZIONE?

I MICRO - ACQUISTI IN QUALE SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE VANNO PUBBLICATI?

GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI SOTTO I 5000 EURO IN CHE SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE VANNO PUBBLICATI?

CHIEDO SE C'È UNA CASISTICA CIRCOSCRITTA DI MERCEOLOGIA CHE SI PUÒ COMPRARE SU QUESTA PIATTAFORMA E SE IL PAGAMENTO È DA CONSIDERARSI **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CONTRASSEGNO O SE POSSONO ESSERE UTILIZZATE DELLE CARTE RICARICABILI INTESTATE ALL'ENTE.**